

**Originale**



# **Comune di San Giacomo Vercellese**

PROVINCIA DI VERCELLI

## **AREA AMMINISTRATIVA**

### **DETERMINAZIONE N. 55 DEL 16/07/2021**

#### **OGGETTO:**

**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO  
DETERMINATO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DELL'AREA TECNICA-  
MANUTENTIVA DELL'ENTE.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:**

**PERSONALE**

**SIG. CAMANDONA Massimo**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO che:

- il Comune di San Giacomo Vercellese ha una dotazione organica composta da 2 (due) unità di forza lavoro, alle quali si aggiungono il segretario comunale in convenzione ed il professionista esterno di supporto al RUP del Servizio Tecnico Comunale;
- in data 31/07/2021 il dipendente Sig. **Domenico MACERAUDI** terminerà il rapporto di lavoro con questa Amministrazione Comunale a causa delle dimissioni volontarie per raggiungimento del requisito pensionistico, presentate dal suddetto in data 01/02/2021 prot. n. 166;
- con le dimissioni del Sig. **Domenico MACERAUDI** (dipendente in servizio a tempo pieno e indeterminato di categoria giuridica "B" – posizione econ. "6") si verrà a creare una lacuna nella dotazione organica di questa Amministrazione Comunale, in quanto verrà meno il dipendente addetto al Servizio Tecnico-Manutenitivo comunale e precisamente i seguenti servizi:
  - o cantoniere;
  - o autista scuolabus;
  - o messo comunale;
  - o operatore di area tecnico/manutentiva;

### CONSIDERATO che :

- Il Comune di San Giacomo Vercellese:
  - o non ha personale a sufficienza per ripartire i compiti in precedenza svolti dal Sig. **Domenico MACERAUDI** ;
  - o ha la necessità di acquisire una professionalità in possesso di una notevole esperienza pregressa nello svolgimento delle attività e degli incarichi indicati in precedenza;
- le PP.AA. possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti e ferme restando la temporaneità e la eccezionalità delle esigenze alla base del ricorso a tali tipologie contrattuali, in virtù di quanto disposto dall'art.36, D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il richiamato art. 36, D.Lgs.165/2001, facendo salva la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigeni disposizioni, rinvia ai contratti collettivi nazionali la disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato e della somministrazione di lavoro, in applicazione a quanto disposto dal D.Lgs. 368/2001 e dal D.Lgs. 276/2003 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento la individuazione dei contingenti di personale utilizzabile;
- la disciplina della somministrazione di lavoro contenuta nel D.Lgs. 276/2003 rubricato "*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30*", successivamente modificato dalla L. 191/2009 (legge finanziaria per il 2010), trova applicazione nei confronti delle PP.AA. esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, per espressa previsione dell'art. 86, co. 9, D.Lgs. 276/2003;
- con riferimento alla somministrazione a tempo determinato, il D.Lgs. 276/2003 prevede, all'art. 20 co. 4, l'estensione di tale tipologia contrattuale a tutta l'ordinaria attività dell'utilizzatore a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o

sostitutivo, mentre spetta alla contrattazione collettiva indicare i limiti quantitativi per il ricorso a detta forma di contratto;

- la vigente normativa consente quindi alle varie PP.AA. di utilizzare la somministrazione di lavoro per fare fronte alle proprie esigenze, ivi comprese quelle di carattere contingente;

#### **RICHIAMATO:**

- l'art. 9 co. 28, D.L. 78/2010 (convertito in L.122/010), come successivamente modificato dalla L. 183/2011 (legge di stabilità 2012) ha consentito alle PP.AA. di avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia del 07.02.2012, con la quale è stato precisato che :
  - o la legge di stabilità pone una misura limitativa, da modulare nell'ambito dell'autonomia del singolo ente locale, in modo idoneo al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;
  - o appare possibile affermare che l'art. 9 co. 28 del D.L. 78/2010 imponga un obbligo di osservanza ai soli principi di riduzione della spesa del personale assunto a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile;

**PRESO ATTO** che la suddetta norma costituisce, per gli EE.LL., principio generale ai fini di coordinamento della finanza pubblica al quale debbono adeguarsi, come esplicitato con dall'art.9 co. 28, D.L. 78/2010 (convertito in L.122/010), al quarto periodo;

#### **CONSIDERATO** che :

- il trattamento economico mensile spettante al singolo profilo professionale è calcolato in base alle disposizioni di vigente CCNL;
- il somministratore è tenuto al pagamento diretto del lavoratore del rispettivo trattamento economico e del versamento dei contributi previdenziali e che, tuttavia, i relativi oneri sono a carico dell'ente utilizzatore, che provvede mediante rimborso degli stessi al somministratore in conformità a quanto previsto dall'art. 21, D.Lgs. 276/2003;
- il contratto intercorre tra il Comune di San Giacomo Vercellese e l'agenzia di somministrazione, mentre la relazione contrattuale si instaura tra il lavoratore somministrato e l'agenzia somministrante;
- ai sensi e per gli effetti dell'art.20 co. 2 D.Lgs. 276/2003, per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore;
- ai sensi per gli effetti dell'art. 22 co. 5 del D.Lgs. 276/2003, i lavoratori somministrati non sono computati nella dotazione organica della P.A.;

#### **VALUTATA:**

- la necessità di avvalersi di una figura professionale di categoria "B", da reperirsi mediante contratto di somministrazione a tempo determinato, per soddisfare le pubbliche esigenze collegate alla necessità dell'Amministrazione Comunale al fine della gestione dei servizi dell'area tecnica-manutentiva dell'Ente, che non risultano fronteggiabili con il personale dipendente attualmente disponibile;

**DATO ATTO** pertanto che conseguentemente l'Amministrazione ha promosso un'indagine di mercato con richiesta di preventivo di spesa per l'affidamento del servizio somministrazione di lavoro temporaneo mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, dalla quale è risultata migliore ed economicamente più conveniente, la proposta pervenuta al prot. n. 745 del 12/05/2021

dalla ditta **EGIDA – COOPERATIVA SOCIALE** con sede in Vercelli in Via Manzoni 1 - P.IVA: 02617900028 - [info@egidacoop.it](mailto:info@egidacoop.it), che ha formulato il costo di € 14,50/h. oltre Iva di legge;

**VALUTATO** di procedere all'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro di cui trattasi con decorrenza dal 26/07/2021 e fino al 31/12/2021;

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede: *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'[articolo 36, comma 2, lettera a\)](#), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti*;
- l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che prevede: *"Fermo restando quanto previsto dagli art. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: "per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"*;
- l'art. 26 della Legge n. 488/1999, l'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 e l'art. 1, commi 496,497 e 499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l'acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato elettronico;
- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

**CONSIDERATO** che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

**VISTO** il parere ANAC del 30.10.2018 con il quale l'autorità riteneva, in attuazione del co. 450 sopra citato, che per gli acquisti inferiori a € 1.000 (ora 5.000) permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche;

**RITENUTO** pertanto di avvalersi della procedura di affidamento diretto in quanto garantisce un adempimento celere e semplificato della fornitura in oggetto;

**STABILITO** quindi, di dover procedere all'individuazione dell'operatore economico al di fuori del MEPA;

**RITENUTO** congruo il corrispettivo richiesto in relazione alla tipologia delle prestazioni offerte ed all'affidabilità e serietà dell'offerente;

**CONSIDERATO** che alla presente fornitura viene assegnato il codice CIG: Z6C3280712;

## DETERMINA

- 1) Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta **EGIDA – COOPERATIVA SOCIALE** con sede in Vercelli in Via Manzoni, 1 – P.IVA: 02617900028 - [info@egidacoop.it](mailto:info@egidacoop.it), la somministrazione di una unità di forza lavoro da destinare al Servizio di Manutenzione del Patrimonio comunale per l'importo di € 14,50/h. + IVA;
- 2) Di precisare che l'attività svolta dalla risorsa in regime di somministrazione avrà luogo per n. 4 ore giornaliere su n. 5 giorni settimanali;
- 3) Di impegnare la spesa presuntiva di **€ 8.137,40** per il periodo dal 26/07/2021 al 31/12/2021 (pari a n. 23 settimane) al codice 03.01.1 - cap. 1110/2/1 del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021;
- 5) Di dare atto che si provvederà al pagamento del corrispettivo previsto previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni e dopo presentazione di regolare fattura;
- 6) Di dare atto che il contratto con la ditta affidataria verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CAMANDONA Massimo**

### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui al presente atto.

San Giacomo V.se, li 16/07/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
SCAGLIA Stefano

.....

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale per 15 giorni consecutivi dal 22/07/2021 .

San Giacomo V.se, li 22/07/2021

L'Incaricato Comunale  
MACERAUDI Pietro Domenico

.....

### **REGISTRAZIONE IMPEGNO**

C / R	Anno	Imp/sub	Cod. Mecc.	Voce	Cap.	Art.	Importo €	CIG
C	2021	134	03011	1110	2	1	8.137,40	Z6C3280712